

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI RIEVOCAZIONE E RICOSTRUZIONE STORICA

"Lo Studiorum – Lucca a.p.s."

Art. 1. – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione Culturale "Lo Studiorum – Lucca a.p.s. ", libera Associazione apolitica, apartitica ed aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, nonché del presente Statuto.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 2. – SEDE E DURATA

La sede dell'Associazione è fissata nel Comune di Lucca (LU) e la sua durata è a tempo indeterminato. La sede potrà essere trasferita, con idonea delibera dell'Assemblea dei Soci, in qualunque momento nell'ambito dello stesso Comune e non costituirà pertanto modifica statutaria.

Art. 3. – SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE

Il simbolo dell'Associazione è costituito da tre parti: una corona di dodici punte rappresentante le mura della città di Lucca; un anello di dodici foglie di leccio; tre rami di leccio, ciascuno suddiviso in quattro rami più piccoli, a rappresentare l'antica divisione della città in tre terzi, a loro volta divisi in quattro gonfalon.

Art. 4. – SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti eventualmentemente associati per perseguire i seguenti scopi sociali:

1. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 e successive modificazioni (punto f, art. 5 Codice del Terzo Settore);
2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore (punto i, art. 5 Codice del Terzo Settore);
3. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (punto d, art. 5 Codice del Terzo Settore);
4. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (punto h, art. 5 Codice del Terzo Settore);

In particolare l'associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- promozione della cultura e della storia in tutte le sue forme, in particolare attraverso la ricerca, la rievocazione e la ricostruzione storica;
- promozione della storia medievale e moderna in tutti i suoi aspetti storici e culturali, attraverso ricostruzioni storico/rievocative filologiche, nonché mediante lo svolgimento di studi e ricerche;
- promozione di eventi culturali attraverso manifestazioni di vario genere (propri ovvero organizzati da terzi cui l'Associazione partecipa), convegni, mostre, conferenze, dibattiti e iniziative di informazione pubblica su temi inerenti ai propri scopi sociali;



- promozione in ogni sinergia in stretta collaborazione con tutte le realtà istituzionali, culturali ed associative, apportando ulteriore visibilità alle altre iniziative che promuovano analoghe finalità, anche a favore del territorio;
- promozione di dialogo con tutte le altre associazioni culturali, Enti pubblici e privati e istituzioni sia per iniziative congiunte, sia per integrare di contenuti le proprie e le altrui iniziative;
- promozione di qualsiasi altra iniziativa inerente i propri scopi e finalità.

Art. 5. – MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tra le quali:

1. rievocazioni e ricostruzioni storiche condotte in maniera accurata e storicamente coerenti al fine di trasmettere la conoscenza della storia del Medioevo e dell'Età Moderna, sia con eventi organizzati dalla stessa Associazione, sia con eventi organizzati da terzi cui l'Associazione partecipa con i propri soci, il proprio materiale e le proprie risorse;
2. attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, proiezioni di film e documentari, rappresentazioni teatrali di ogni tipo, concerti, lezioni, corsi didattici, nonché concorsi artistici;
3. la massima diffusione di tutte le iniziative dell'Associazione attraverso i normali canali di messaggistica, i siti internet, la posta elettronica e i *social network* quali, a titolo puramente esemplificativo, Facebook, Instagram, YouTube e simili ed attraverso idonee comunicazioni agli organi di stampa ed ai media in generale;
4. la ricerca di materiale storico esistente sul territorio al fine di coinvolgere i cittadini residenti in un processo di rafforzamento della conoscenza e consapevolezza delle proprie origini, tradizioni e storia per la valorizzazione dei beni artistici e storico-culturali, quali musei, luoghi di particolare interesse storico e simili;
5. attività editoriale, ossia pubblicazione di un bollettino, di atti di convegni, di seminari, nonché dell'esito degli studi e delle ricerche compiute ed ogni altra iniziativa editoriale sempre relativa agli scopi sociali;
6. promozione di convenzioni con altre realtà esistenti sul territorio nazionale ed estero;
7. partecipazione ad eventi organizzati da analoghe realtà sul territorio italiano ed estero;
8. partecipazione alla realizzazione di film, documentari, spot pubblicitari, videogiochi ed altri simili prodotti mediatici.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6. – SOCI

Possono diventare Associati le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo come da apposito modulo. Per l'aspirante Socio minorenni la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

All'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, il nuovo socio dovrà versare la quota associativa dell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo (soggetta a rideterminazione di anno in anno con apposita delibera del Consiglio Direttivo stesso). In mancanza di esplicita rideterminazione annuale della quota da parte del Consiglio Direttivo l'importo si intenderà identico a quello dell'anno precedente. Detta quota sarà

comprensiva delle spese di assicurazione (incluso danni verso terzi e per ogni altra eventualità prevista dal contratto assicurativo stipulato). I volontari dovranno essere assicurati anche contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'accettazione della domanda è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo che decide a maggioranza. In caso di respingimento della domanda, per manifesta incompatibilità con le finalità e gli scopi dell'Associazione nonché sulla base di criteri non discriminatori, la delibera motivata verrà comunicata entro 30 giorni in forma scritta o informatica certificata all'interessato, il quale potrà presentare, entro 30 giorni, ricorso che verrà sottoposto all'Assemblea dei Soci, il quale avrà l'obbligo di valutare attentamente, obiettivamente e senza pregiudizi di alcun genere le ragioni addotte dall'interessato.

Art. 7. – TIPOLOGIA DEI SOCI

I Soci si suddividono nelle seguenti categorie:

SOCI ORDINARI

Sono Soci ordinari tutti coloro che partecipano alle iniziative ed attività dell'Associazione. Sono tenuti al pagamento della quota associativa ordinaria.

SOCI SOSTENITORI

Sono Soci sostenitori coloro che sostengono l'associazione mediante un contributo minimo annuo stabilito dal Consiglio Direttivo e di importo maggiore rispetto alla quota associativa ordinaria.

SOCI ONORARI

Sono Soci onorari sia persone fisiche, sia enti del terzo settore o senza scopo di lucro che siano ritenuti, per particolari ragioni afferenti il proprio status, eventuali meriti riconosciuti in campo dell'associazionismo, del volontariato, della cultura e della tutela del patrimonio artistico / culturale / ambientale, degni di tale nomina. Essi non pagano alcuna quota né sono tenuti al versamento di alcun contributo.

Art. 8. – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

DIRITTI

Tutti gli Associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi dell'Associazione ed essere, se maggiorenni, eletti negli stessi;
- votare in sede di Assemblea ordinaria ed in sede di Assemblea straordinaria;

Ogni Socio, in caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, potrà dare delega al voto ad altro Socio. Il Socio delegato non potrà ricevere più di una delega per Assemblea. I Soci minorenni votano attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate dall'Associazione ed a quelle cui l'Associazione partecipa. Hanno tutti pari dignità e stessi diritti, così come sancito Costituzionalmente. Non potranno mai essere oggetto di discriminazioni di alcun genere, ed in caso altri Soci adottino comportamenti contrari a tale principio il Consiglio Direttivo potrà intervenire dopo averne preso atto. In caso di urgenza e necessità di porre fine a comportamenti non consoni agli ideali e principi dell'Associazione, potrà intervenire direttamente il Presidente dell'Associazione senza alcun obbligo di darne preventiva comunicazione agli organi associativi;
- accesso, informazione e controllo, così come stabilito *ex lege*, su documenti, delibere, bilanci consuntivi e preventivi, rendiconti, registri e libri dell'Associazione;
- essere rimborsato delle spese sostenute per il perseguimento degli scopi sociali, previa approvazione di tale spesa ed esibizione della documentazione comprovante tali spese al Consiglio Direttivo.

DOVERI

Tutti i Soci sono tenuti a:

- rispettare le norme del presente Statuto e il Regolamento interno, secondo le delibere assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni con principio di gradualità: (I) richiamo, (II) diffida, (III) espulsione dall'Associazione. I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni all'Assemblea dei Soci;
- cooperare con zelo e dedizione per il perseguimento degli scopi dell'Associazione;

- mantenere un comportamento responsabile e civilmente corretto, durante le manifestazioni in luoghi e circostanze pubbliche;
- rispondere in ordine ad eventuali comportamenti irresponsabili e civilmente scorretti, qualora richiesto, al Consiglio Direttivo;
- rispettare e curare le attrezzature, indumenti, beni e quanto altro di proprietà dell'Associazione;
- I Soci sono tenuti al pagamento della prevista quota annuale entro e non oltre il mese stabilito dal Consiglio Direttivo, ovvero, salvo variazioni deliberate dal Consiglio Direttivo stesso, entro il mese di gennaio di ogni anno. In caso di iscrizione di un nuovo Socio e che questa avvenga durante l'anno e non all'inizio di esso, la prima quota corrisponderà alla somma dei dodicesimi corrispondenti al numero dei mesi mancanti, a partire dal mese di iscrizione, alla fine dell'anno sociale (es. l'iscrizione a giugno comporterà il pagamento di una quota data da 7/12 della quota annuale ordinaria).

Art. 9. – PERDITA DELLA QUALITÀ' DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde per morte, dimissioni, decadenza ed espulsione:

- le dimissioni degli Associati devono essere presentate per iscritto;
- La decadenza da Associato si verifica in caso di omissione del versamento delle quote sociali per oltre un anno.
- l'espulsione avviene per:
 - condanna dell'Associato alla pena della reclusione, per delitto doloso;
 - condotta morale e civile gravemente riprovevole;
 - grave violazione dello Statuto o dei doveri di Associato, sia verso la Associazione che verso gli altri Associati.

L'espulsione è pronunciata con delibera motivata, con voto segreto, dal Consiglio Direttivo.

Avverso la decisione di espulsione è ammesso ricorso entro 30 giorni, all'Assemblea dei Soci che deciderà dopo aver ascoltato le giustificazioni e le controdeduzioni dell'escluso.

Il provvedimento di espulsione si intende sospeso sino al pronunciamento dell'Assemblea stessa.

Art. 10. – RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. beni immobili e mobili;
2. contributi;
3. donazioni e lasciti;
4. rimborsi;
5. proventi da raccolta fondi e da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore;
6. quote associative ed eventuali contributi straordinari dei soci decisi dall'assemblea;
7. ogni altro tipo di entrate nei limiti delle normative vigenti.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio, in via eccezionale ed in relazione alla nascita dell'Associazione, avrà durata dal 15 maggio 2023 al 31 dicembre 2023. Questo al fine di garantire l'inizio dell'attività contabile e fiscale in modo trasparente e nel rispetto delle norme vigenti.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile dell'anno successivo. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Una volta approvato è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il termine stabilito dalla Legge.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.12 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Consiglio;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- Tutti i libri e registri previsti dalla normativa vigente.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Consiglio Direttivo, che ne stabilirà tempi e modalità.

Art. 13. – ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;

Art. 14. – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è organo e luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci, ed in seconda convocazione in base alla maggioranza degli intervenuti indipendentemente dal numero dei presenti salvo i casi previsti dal presente articolo.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso presso la sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea o con altro mezzo, anche elettronico, che ne garantisca l'avvenuta ricezione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione presso la sede del relativo verbale.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1. elegge o revoca i membri del Consiglio Direttivo;
2. approva il bilancio consuntivo;
3. approva il Regolamento interno e quello eventuale dei lavori assembleari.
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo e sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente di assemblea ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 15. – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri, eletti dall'Assemblea dei soci.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da:

1. Presidente;
2. Vicepresidente;
3. Segretario;
4. Tesoriere;
5. Consigliere.

È concesso avere doppia carica, ad eccezione di Presidente e Vicepresidente.

Art. 15 bis.

Il Consiglio Direttivo è convocato da:

1. il Presidente, o dal Vicepresidente in sua assenza;
2. su richiesta motivata da almeno tre dei componenti.

Art. 15 ter.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono, *tra gli altri*:

1. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
2. formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
3. elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
4. stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
5. redigere verbale dopo ogni riunione;
6. predisporre i libri previsti per la tenuta dell'Associazione, quali il libro soci ed il libro cassa per entrate e uscite.

Art. 16. – PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. In sua assenza o per delega è sostituito dal Vicepresidente.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai Consiglieri e ai Soci deleghe ed eventuali procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Rappresenta l'Associazione, nei rapporti con le altre associazioni ed enti pubblici promuovendo i valori di amicizia e di solidarietà, nonché della crescita umana e culturale di tutti gli Associati. Esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Legge e dallo Statuto, rispondendo della fedele osservanza di esso, da parte dell'Associazione.

Art. 17 – VICEPRESIDENTE

Sostituisce il Presidente, ogni qualvolta ve ne sia l'esigenza, in tutte le sue funzioni. Dura in carica tre anni e, per il periodo di tempo in cui sostituisce il Presidente egli è, di fatto, legale rappresentante dell'Associazione, assumendo ogni responsabilità inerente tale carica.

Art. 18. – SEGRETARIO

Cura gli aspetti amministrativi dell'Associazione, sotto ogni punto di vista, redigendo e sottoscrivendo i verbali del Consiglio Direttivo e tenendo tutti i libri di competenza quali il libro soci, l'elenco dei beni o la documentazione relativa ad atti interni o verso terzi, con eccezione della gestione della contabilità che spettano esclusivamente al Presidente ed al Tesoriere. Dura in carica tre anni.

Art. 19. – TESORIERE

Cura, con la supervisione del Presidente, tutti gli aspetti economici dell'Associazione, dal controllo delle entrate e delle uscite, ai rimborsi ed alla tenuta dei libri contabili. Redige relazione finale da consegnare al Consiglio Direttivo affinché questo provveda a redigere il bilancio annuale. Dura in carica tre anni.

Art. 20. – CONSIGLIERE

Ha diritto di voto, per tutte le decisioni del Consiglio Direttivo, garantendone la democraticità ed obiettività. Dura in carica tre anni.

Art.21 - REVOCA DELLA CARICA SOCIALE

Il consigliere soggetto alla procedura di revoca è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni. I consiglieri revocati per causa di negligenza grave nell'esercizio della loro delega non potranno mai più ricoprire cariche sociali. Il Presidente verrà sostituito dal Vice-presidente e, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano d'iscrizione fino a nomina del nuovo Presidente.

Se nel corso del triennio, viene a mancare un altro delegato del Consiglio Direttivo, subentrerà ad esso il primo dei non eletti e così a scalare, il quale rimarrà in carica per il resto del triennio.

Mancando, nel corso del triennio, altro delegato del Consiglio Direttivo e non essendo più presenti delegati fra i non eletti, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea dei Soci che eleggerà i/il delegato/i suppletivo/i, i/il quale/i resteranno in carica per il resto del triennio.

Nel caso si verifichi la mancanza contemporanea di due o più delegati, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea dei Soci che eleggerà i nuovi delegati, i quali resteranno in carica per il resto del triennio.

Art.22 - REVOCA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora il Consiglio Direttivo violi reiteratamente lo Statuto, ometta di eseguire le indicazioni dell'Assemblea dei Soci, conduca malamente la gestione economica e sia comunque negligente nell'adempimento delle sue funzioni, l'Assemblea dei Soci, previo richiamo ufficiale e contestazione degli addebiti e salvo la decadenza dei singoli membri, potrà pronunziarne la revoca, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie e procedendo alla immediata elezione dei "delegati" del nuovo Consiglio Direttivo.

L'adunanza dell'Assemblea dei Soci per il procedimento sopra enunciato, nella quale i membri del Consiglio Direttivo non potranno esercitare le loro funzioni, sarà indetta e presieduta dall'Associato più anziano

d'iscrizione. La procedura di decadenza sarà promossa a richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea dei Soci.

Art. 23. – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 25. – SINERGIA CON ALTRI ENTI E PATRIMONIO

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni aventi analoghe finalità, sia locali che nazionali, nonché a circuiti e circoli culturali, associazioni legate al settore culturale, storico/rievocativo e simili.

Potrà inoltre stipulare convenzioni con enti, associazioni ed istituzioni di ogni tipo, convenzioni finalizzate a conseguire i propri scopi sia diretti che indiretti.

Al solo fine di conseguire i suoi scopi, l'Associazione potrà compiere negozi giuridici per l'acquisizione di beni immobili e mobili registrati, che costituiranno patrimonio dell'Associazione; aprire conti correnti e stipulare mutui, finanziamenti e simili e predisporre domande di contributo riferite alla propria attività ed ai propri scopi.

In caso poi di esclusione o di recesso, i Soci non possono vantare alcun diritto su una quota di fondo comune: il versamento dei contributi non può essere infatti considerato alla stregua di un investimento di capitali che possa essere restituito al momento dell'uscita dall'Associazione, bensì come un mezzo che consente la partecipazione ad un'Associazione in grado di soddisfare un interesse morale o ideale comune e null'altro.

Art. 26. – REGOLAMENTI

Per meglio definire in dettaglio il funzionamento dell'Associazione, è prevista l'emanazione di regolamenti, da esporre nelle bacheche virtuali e presso la sede. Essi impegnano tutti i Soci senza distinzione.

Art. 27. – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche. Per qualunque controversia il foro competente è quello di Lucca.